



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 22 novembre 2018 n.7

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 22 della Legge 31 ottobre 2018 n.137;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 12 novembre 2018;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL REGISTRO PUBBLICO DEI DOMICILI DIGITALI

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del Registro pubblico dei domicili digitali istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46 così come modificato all'articolo 3 del Decreto Delegato 26 luglio 2018 n. 92.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) Domicilio digitale: un indirizzo di posta elettronica il cui formato è conforme allo standard RFC2822, al paragrafo "3.4.1. Addr-spec specification", definito dall'Internet Engineering Task Force (<http://ietf.org>);
 - b) Registro dei domicili digitali (di seguito Registro): insieme di dati in formato elettronico che mette in corrispondenza univoca i dati di identificazione personale di una persona fisica o giuridica con il relativo domicilio digitale;
 - c) Firma elettronica qualificata: quella definita all'articolo 1, comma 1, lettera e) della Legge 20 luglio 2005 n.115 e all'articolo 3, comma 12, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

- d) Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC): servizio di trasmissione dati definito dall'articolo 8-bis e 8-ter, comma 1, del Decreto Delegato n. 46/2016 così come modificato dall'articolo 4 del Decreto Delegato n. 92/2018;
- e) Amministrazione: l'intero complesso degli organi, uffici, servizi, enti pubblici e aziende dello Stato e le pertinenti attività del Settore Pubblico Allargato, come definita all'articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 5 ottobre 2011 n.160;
- f) Soggetti privati: soggetti non rientranti nella definizione di Amministrazione.

Art. 3

(Tenuta e gestione operativa del Registro)

1. La tenuta del Registro è affidata all'UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, che:
 - a) sovrintende alla realizzazione, allo sviluppo ed alla manutenzione della procedura informatica attraverso cui è gestito il Registro;
 - b) sovrintende alla realizzazione, allo sviluppo ed alla manutenzione delle interfacce e delle procedure di integrazione, di sincronizzazione e di consolidamento dei dati relativi ai domicili digitali contenuti in altri archivi o registri in uso presso l'Amministrazione;
 - c) sovrintende alla predisposizione di canali di comunicazione sicuri atti alla trasmissione dei dati relativi ai domicili digitali;
 - d) predispone l'accesso di terzi ai dati contenuti nel Registro su autorizzazione del Direttore Pianificazione e Controllo ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera a), della Legge 5 dicembre 2011 n. 188.
2. La gestione operativa del Registro è affidata ad ATI Poste SM tNotice, affidataria della fornitura del servizio elettronico di recapito certificato di cui al Decreto Delegato n. 46/2016 così come modificato dal Decreto Delegato n. 92/2018.
3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della Legge 31 ottobre 2018 n. 137, è adottata come standard internazionale per il contrassegno da utilizzare per i documenti informatici generati dal Registro e dal servizio elettronico di recapito certificato la specifica tecnica EN ISO/IEC 18004:26006.

Art. 4

(Soggetti abilitati alla registrazione e variazione dei dati relativi ai domicili digitali)

1. Il servizio di registrazione e di variazione dei dati relativi ai domicili digitali, per l'Amministrazione e le persone fisiche, autorizzate all'utilizzo del servizio elettronico di recapito certificato in nome e per conto dell'Amministrazione, è svolto dall'UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, utilizzando i dati in proprio possesso.
2. Il servizio di registrazione e di variazione delle informazioni relative ai domicili digitali di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 è affidato a ATI Poste SM tNotice.

Art. 5

(Modalità di registrazione e variazione dei dati relativi ai domicili digitali dei soggetti privati)

1. La registrazione e la variazione delle informazioni relative ai domicili digitali dei soggetti privati, persona fisica o giuridica, avvengono tramite acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 13 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159, sottoscritta dalla persona fisica o da un rappresentante autorizzato della persona giuridica, nella quale il soggetto:

- a) dichiara di eleggere domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica e che lo stesso è nella propria disponibilità d'uso;
 - b) indica il proprio domicilio digitale nella forma stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - c) esprime il proprio consenso a ricevere dall'Amministrazione documenti o atti amministrativi di proprio interesse mediante un servizio elettronico di recapito certificato;
 - d) dichiara di avvalersi della modalità di trasmissione per via telematica di documenti informatici o di istanze all'Amministrazione, a mente dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 159/2011 e dell'articolo 10, comma 5, della Legge n. 160/2011.
2. La presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, può avvenire esclusivamente:
- a) presso gli sportelli di Poste San Marino S.p.A., tramite sottoscrizione autografa in calce alla dichiarazione stessa e previa identificazione *de visu* del dichiarante da parte dell'operatore di sportello e acquisizione di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, della Legge n. 159/2011;
 - b) tramite lo "sportello virtuale", messo a disposizione dall'UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, previa apposizione di firma elettronica qualificata in corso di validità del dichiarante.
3. La persona giuridica residente all'estero che elegge in via volontaria il proprio domicilio digitale nella Repubblica di San Marino nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, è tenuta ad allegare i documenti comprovanti i poteri di rappresentanza mediante certificazione pubblica dell'autorità emittente, redatta in lingua italiana e munita di firma elettronica qualificata, oppure munita di un contrassegno tramite il quale sia possibile accedere al documento informatico originale. Qualora la predetta documentazione sia già stata prodotta all'Amministrazione nell'ambito di altri procedimenti e sia ancora in corso di validità al momento della richiesta di elezione, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 159/2011, è sufficiente l'allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale sia indicato anche l'ufficio dell'Amministrazione presso cui la stessa è stata prodotta.
4. ATI Poste SM tNotice comunica l'avvenuta registrazione delle informazioni relative al domicilio digitale e delle loro successive variazioni tramite trasmissione di servizio elettronico di recapito certificato inviato al medesimo domicilio digitale.
5. L'elezione del domicilio digitale, così come la sua variazione, ha effetto dalla data e ora di completamento di tutte le attività di verifica tecnica dell'indirizzo di posta elettronica indicato e di perfezionamento della trasmissione di cui al comma 4. Fino a tale data e ora restano validi e con pieno effetto giuridico i precedenti dati iscritti nel Registro, se presenti.

Art. 6

(Cancellazione dal Registro)

1. I soggetti privati non operatori economici i quali abbiano eletto il proprio domicilio digitale per l'utilizzo su base volontaria del servizio elettronico di recapito certificato, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2), del Decreto Delegato n. 46/2016, nonché i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, possono richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dal Registro tramite apposita richiesta:
 - a) da presentare nei termini e con le medesime modalità previste dall'articolo 5, commi 1 e 2;
 - b) inviata a mezzo del servizio elettronico di recapito certificato, previa apposizione della firma elettronica qualificata del richiedente, in corso di validità.
2. Con la richiesta di cancellazione di cui al comma 1 il soggetto rinuncia espressamente alla facoltà di ricevere dall'Amministrazione documenti o atti amministrativi di proprio interesse mediante un servizio elettronico di recapito certificato, nonché alla facoltà di avvalersi della modalità di trasmissione per via telematica di documenti informatici all'Amministrazione a mente dell'articolo 10 della Legge n. 159/2011 e dell'articolo 10 della Legge n. 160/2011.

3. L'UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica esegue la cancellazione entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
4. L'UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica esegue la cancellazione d'ufficio delle informazioni relative ai domicili digitali dal Registro in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 novembre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti